

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3743

DEL 04/06/2015

Oggetto: **F.E.P. 2007-2013 Misura 2.1 sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Annualità 2012 - Accoglimento ricorso gerarchico della ditta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx (P.I.: xxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il bando di attuazione della Misura 2.1 del F.E.P. - Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” per le annualità 2010-2012, approvato con determinazione n. 6343/Det/197 del 04/04/2012 del Direttore Generale del Servizio Pesca dell'Assessorato Dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTA** la determinazione dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie e Attività Ispettive n. 5076 del 13/11/2012, concernente l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e delle domande non ammesse a beneficiare della misura in oggetto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3743

DEL 04/06/2015

PREMESSO che le istanze di finanziamento presentate dalle ditte xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx si collocavano nell'elenco delle domande non ammissibili con la seguente motivazione: "Concessione demaniale di durata inferiore ai 5 anni richiesti dal bando";

PREMESSO che la xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx impugnava la determinazione n. 5076/2012 dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Sardegna. Nelle more della definizione del giudizio, veniva promulgata la Legge Regionale n.14 del 20/06/2014, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19". La L.R. 14/2014 prorogava al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni in essere alla data del 29 dicembre 2008. Pertanto il Direttore Generale di ARGEA, con determinazione n. 6885 del 02/12/2014, disponeva la rettifica della determinazione n. 5076/2012 mediante l'inserimento della domanda della xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nell'elenco di quelle ammissibili;

PREMESSO che la rettifica della determinazione n. 5076/2012 veniva adottata con determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive n. 253 del 27/01/2015. Tale ultima determinazione non modificava la posizione della ditta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx., la cui istanza permaneva nell'elenco delle domande non ammissibili. Pertanto, la determinazione n. 253/2015 veniva impugnata dalla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx con ricorso pervenuto ad ARGEA il 18/02/2015. La Ricorrente, richiamando il disposto della citata L.R. 14/2014, chiedeva l'inserimento della propria istanza nell'elenco delle domande ammissibili;

VISTO l'art. 1 della L.R. 20/06/2014, n. 14, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni ai fini di pesca ed acquacoltura in essere alla data del 29 dicembre 2008;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3743

DEL 04/06/2015

VALUTATO che i legali della Regione Autonoma della Sardegna, procuratori nella vertenza promossa dalla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, avevano espresso parere favorevole alla ammissione della stessa Cooperativa ai benefici della misura in oggetto in considerazione del disposto della citata L.R. 14/2014;

RITENUTO che i motivi ostativi all'ammissione a finanziamento della ditta xxxxxxx xxxxxxxx, analoghi a quelli che avevano determinato la non ammissibilità della xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, siano venuti meno a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/2014;

VISTA la relazione del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive, acquisita il 25/05/2015;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxxx xxxxxxxx xxx (P.I.: xxxxxxxxxxx) e, per l'effetto, di rettificare la determinazione n. 253/2015 nella parte riguardante gli elenchi delle domande ammesse e delle domande non ammesse;

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Istruttorie e Attività Ispettive affinché ponga in essere gli adempimenti conseguenti all'accoglimento del ricorso della ditta xxxxxxx xxxxxxxx xxx. Il Servizio dovrà inoltre comunicare il presente atto alla Ditta medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3743

DEL 04/06/2015

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba